



PROPOSTA DI LEGGE N. 36/X<sup>^</sup> DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI G. GIUDICEANDREA, M. MIRABELLO, F. SERGIO, A. BOVA RECANTE:

“ISTITUZIONE DEL REGISTRO TUMORI DI POPOLAZIONE DELLA REGIONE CALABRIA”.

---

**RELATORE: MICHELANGELO MIRABELLO**

**IL DIRIGENTE**  
**AVV. GIOVANNI FEDELE**

**IL PRESIDENTE**  
**ON. MICHELANGELO MIRABELLO**

**PROPOSTA DI LEGGE N. 36/X^ DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI G. GIUDICEANDREA, M. MIRABELLO, F. SERGIO, A. BOVA, RECANTE: "ISTITUZIONE DEL REGISTRO TUMORI DI POPOLAZIONE DELLA REGIONE CALABRIA".**

**RELATORE: MICHELANGELO MIRABELLO**

## **RELAZIONE**

Con Deliberazione n. 289 del 31 marzo 2010 la Giunta Regionale della Calabria ha ritenuto approvare un progetto per la realizzazione del Registro Tumori di popolazione della regione Calabria.

Poiché il registro Tumori viene riconosciuto anche dall'ambiente oncologico locale e nazionale uno strumento indispensabile di valutazione della efficacia degli strumenti di diagnosi e cura del territorio oggetto di studio e delle situazioni ambientali a rischio, è quindi necessario che la Regione Calabria si doti di tale strumento di valutazione e studio di una patologia a forte impatto sanitario e sociale quale quella oncologica.

Il presente atto di legge si compone di cinque articoli e si propone di istituire il Registro Tumori della Calabria come Coordinamento della rete dei tre registri sub regionali di Cosenza-Crotone, Catanzaro-Vibo Valentia e Reggio Calabria.

### Relazione economica finanziaria

Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Per gli scopi e le funzioni della presente legge le Aziende Sanitarie provvederanno in isorisorse con personale proprio, pertanto non sono previsti oneri, non occorre impegnare fondi previsti nel bilancio generale della Regione Calabria.

**PROPOSTA DI LEGGE N. 36/X^ DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI G. GIUDICEANDREA, M. MIRABELLO, F. SERGIO, A. BOVA, RECANTE: "ISTITUZIONE DEL REGISTRO TUMORI DI POPOLAZIONE DELLA REGIONE CALABRIA".**

**RELATORE: MICHELANGELO MIRABELLO**

***Art.1***

***(Principi e finalità)***

1. La Regione Calabria, nell'ambito delle proprie competenze, riconosce la necessità dell'istituzione del Registro tumori della popolazione della Regione Calabria, attraverso la rete di Registri tumori, per come individuati nella deliberazione di Giunta regionale (DGR) n. 289 del 25 marzo 2010 e, precisamente, Cosenza - Crotona, Catanzaro - Vibo Valentia e Reggio Calabria, al fine di assicurare la totale copertura della registrazione oncologica su tutto il territorio calabrese. Sono previste, altresì, le sub articolazioni di Vibo Valentia e Crotona, dotate di autonomia gestionale, i cui dati confluiscono nei Registri, rispettivamente, di Catanzaro e Cosenza.

***Art. 2***

***(Istituzione del Centro di Coordinamento dei Registri Tumori)***

1. Ai sensi del presente articolo è costituito il Centro di Coordinamento Regionale dei Registri tumori formato: dal Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie o da un suo delegato, dai tre Responsabili dei registri sub regionali di Cosenza - Crotona, Catanzaro – Vibo Valentia e Reggio Calabria, dai due responsabili delle sub – articolazioni di Vibo Valentia e Crotona, dal Direttore dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria (ARPACAL), o da un suo delegato, e dal Presidente dell'Associazione italiana dei registri tumori (AIRTum), o da un suo delegato.

2. Il Centro di coordinamento regionale ha il compito di proporre soluzioni idonee al raggiungimento, in tempi brevi, dell'accreditamento all'Associazione italiana dei registri tumori (AIRTum) dei registri non ancora accreditati e di proporre opportuni studi per le valutazioni di merito dell'impatto del fenomeno cancro sull'ambiente. Ha il compito, inoltre, di proporre ogni idonea azione finalizzata al miglioramento della prevenzione, della diagnosi e della terapia della patologia oncologica nel territorio della Regione Calabria, in sinergia con la Commissione regionale oncologica. L'incarico di componente del Centro di coordinamento dei registri tumori è a titolo gratuito e senza compenso alcuno.

3. Il centro di Coordinamento regionale ha sede presso la Direzione strategica aziendale dell'Azienda sanitaria provinciale (ASP) di Catanzaro.

**PROPOSTA DI LEGGE N. 36/X^ DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI G. GIUDICEANDREA, M. MIRABELLO, F. SERGIO, A. BOVA, RECANTE: "ISTITUZIONE DEL REGISTRO TUMORI DI POPOLAZIONE DELLA REGIONE CALABRIA".**

**RELATORE: MICHELANGELO MIRABELLO**

**Art. 3**

***(Interventi ed articolazioni sul territorio regionale)***

1. Con la presente legge si interviene per il superamento del progetto, allegato alla DGR n. 289/2010, non ravvisandosi, ormai, alcuna necessità di collaborazioni con soggetti esterni alla Regione Calabria, per come originariamente previsto dalla predetta deliberazione.
2. Si demanda, per i fini di cui al comma 1, ai responsabili dei Registri di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria di approntare, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le Linee guida regionali per le realizzazioni dei tre Registri e di seguire i lavori delle aree della Calabria scoperte da registro.
3. Si stabilisce, inoltre, di allocare i Registri tumori di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria e delle sub articolazioni di Crotona e Vibo Valentia, come unità operative singole o aggregate ad altra unità operativa, presso la Direzione strategica aziendale di ciascuna delle rispettive Aziende sanitarie provinciali.
4. La rete dei Registri calabresi segue le norme di registrazione oncologica, secondo indicazioni dell'AIRTum.
5. Nella fase di organizzazione del Registro tumori di popolazione delle aree scoperte, si stabilisce ogni necessaria collaborazione istituzionale con l'AIRTum, posto che al punto 3 del regolamento per l'accreditamento di Registro tumori di popolazione AIRTum è prevista l'attività gratuita di tutoring di orientamento.
6. Il Centro di Coordinamento regionale ed i singoli registri della Calabria si avvalgono di tutte le possibili e necessarie collaborazioni inter ed interaziendali al fine di attuare gli scopi della presente legge.
7. Le spese di acquisti eventuali per attrezzature informatiche, rimborso missioni da parte dei membri del centro di Coordinamento Regionale e di addestramento del personale sono a carico degli Enti di appartenenza in misura della loro autonoma determinazione e disponibilità.

**Art. 4**

***(Clausola di invarianza degli oneri finanziari)***

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.
2. Per gli scopi e le funzioni della presente legge le Aziende sanitarie provvedono in isorisorse, con personale proprio; pertanto, non sono previsti oneri aggiuntivi, nè occorre impegnare fondi previsti nel bilancio della Regione Calabria.



**PROPOSTA DI LEGGE N. 36/X^ DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI G. GIUDICEANDREA, M. MIRABELLO, F. SERGIO, A. BOVA, RECANTE: "ISTITUZIONE DEL REGISTRO TUMORI DI POPOLAZIONE DELLA REGIONE CALABRIA".**

**RELATORE: MICHELANGELO MIRABELLO**

***Art. 5***  
***(Entrata in vigore)***

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC).
  2. La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.
- E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di rispettarla e di farla rispettare come legge della Regione.